

065926146



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

GABINETTO

Prot. n. *UAB/1685*

Roma, **10 MAR. 2008**

Dott. Antonello MASIA  
Direttore generale per  
l'Università  
SEDE

E p.c. Prof. Andrea LENZI  
Presidente del CUN

Prof. Guido TROMBETTI  
Presidente della CRUI

Loro sedi

Oggetto: regolamento disciplinante il reclutamento dei ricercatori e art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 248/2007, conv. in l. n. 31/2008.

Come è noto, l'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che il Ministro dell'Università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi sentiti il CUN e la CRUI, "disciplina la modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali e ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali".

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.M. 7 dicembre 2007, recante "regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", attualmente ancora al controllo della Corte dei Conti.

Benché tale regolamento non sia ancora entrato in vigore, ad esso devono fare riferimento tutti i bandi di concorso per ricercatore, emanati dopo il 7 dicembre 2007, stante il chiaro dettato normativo, che riferisce l'applicabilità della nuova norma a bandi

065926146

*Ministero dell'Università e della Ricerca***GABINETTO**

successivi alla data di emanazione del regolamento stesso, e non già a quella della sua entrata in vigore.

A tale regola, fanno eccezione i bandi per il reclutamento di ricercatore, relativi a posti c.d. "cofinanziati", di cui ai DD.MM. 14 novembre 2007 n. 565 e 30 novembre 2007 n. 620, poiché ad essi possono applicarsi le regole antecedenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, d.l. 7 settembre 2007, n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007, n. 176.

In definitiva, alla luce delle disposizioni fin qui richiamate, il sistema dei concorsi per ricercatori universitari risultava così definito:

- a) concorsi i cui bandi sono stati emanati fino al 7 dicembre 2007: vecchie regole;
- b) concorsi per posti di ricercatore cofinanziati: vecchie regole, ancorché emanati dopo il 7 dicembre 2007;
- c) concorsi per posti di ricercatore non cofinanziati, emanati dopo il 7 dicembre: nuove regole.

In tal senso, si sono espresse anche due note ministeriali 5 febbraio 2008 n. 396 e 8 febbraio 2008 n. 418.

I tempi di registrazione del D.M. 7 dicembre 2007, come si è detto ancora al controllo della Corte dei Conti, hanno tuttavia provocato alcuni problemi concreti, stante il divario temporale prodottosi tra la data di emanazione e (futura) data di entrata in vigore del decreto stesso.

E', quindi, sopravvenuto l'art. 12, comma 2-bis, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31, in base al quale: "nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", cioè entro il 1 marzo 2008.

A fronte di tale novità normativa, la Direzione generale dell'Università ha fornito un primo indirizzo esplicativo, con nota 4 marzo 2008 prot. n. 722.

Tuttavia, l'esame dei problemi posti dal nuovo intervento normativo del Parlamento, alla luce dei concreti atti adottati medio tempore dalle Università, ha mostrato l'esistenza di una situazione più complessa e articolata, così come emerso anche nel dibattito svoltosi in Consiglio Universitario Nazionale, lo scorso 5 marzo 2008.

A tal fine, quindi, occorre riflettere sulla esatta portata della nuova norma, inserirla nel tessuto complessivo del diritto intertemporale vigente per i concorsi per ricercatore, ed

065926146

*Ministero dell'Università e della Ricerca***GABINETTO**

individuare, quindi, linee operative cui le Università vorranno attenersi, ai fini della legittimità dei propri bandi di concorso.

In tal senso, sembra possibile affermare che i bandi ai quali l'art. 12, comma 2-bis, citato si riferisce, al fine di assicurarne la validità, non possono che essere quelli emanati con le vecchie regole (in tal senso il riferimento alla legge n. 210/1998), ancorché dopo il 7 dicembre 2007 (e fino al 1 marzo 2008); ciò in quanto tali bandi, alla luce di quanto sopra esposto, sono gli unici che potrebbero essere altrimenti considerati illegittimi. Si tratta, in definitiva, di una "sanatoria" di bandi che, in quanto riferiti a posti di ricercatore non cofinanziati ed in quanto emanati dopo il 7 dicembre 2007, ma secondo la disciplina previgente, sarebbero da considerare (in assenza di una espressa "salvezza" normativa), come si è detto, illegittimi.

Pertanto, il regime normativo vigente in relazione ai concorsi per ricercatore è, allo stato, il seguente:

- a) concorsi i cui i bandi sono stati emanati fino al 7 dicembre 2007: vecchie regole;
- b) concorsi per posti di ricercatore cofinanziati di cui ai DD.MM. 565/2007 e 620/2007: vecchie regole;
- c) concorsi per posti di ricercatore non cofinanziati emanati dopo il 7 dicembre 2007 ma entro il 1 marzo 2008: vecchie regole;
- d) eventuali concorsi per posti di ricercatore non cofinanziati emanati dopo il 1 marzo 2008: nuove regole.

Nel corso del dibattito in CUN, ove la conclusione ora rassegnata è stata già esposta, è stato sollevato altresì il problema del termine finale per l'emanazione dei bandi di concorso per ricercatore cofinanziati ai sensi dei DD.MM. 565/2007 e 620/2007.

A tal fine, occorre osservare che, in difetto di un termine finale stabilito dall'art. 3 d.l. n. 147/2007, non può che farsi ricorso al termine generale stabilito dall'art. 1, comma 648, della legge finanziaria 2007, che espressamente afferma che i posti di ricercatore di cui al piano straordinario, sono da "coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008".

Tale termine deve essere quindi identificato anche come termine finale per l'emanazione dei bandi di concorso di cui ai citati DD.MM. 565/2007 e 620/2007.

Ovviamente, pur in presenza di tale scadenza, appare opportuno che le Università provvedano ad una tempestiva emanazione di tali bandi, al fine di poter rientrare celermente nelle procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici, e che, a tali fini, la Direzione generale competente indichi eventuali termini "intermedi".

065926146



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

---

GABINETTO

Pertanto, la Direzione generale per l'Università vorrà definire, in relazione a quanto sin qui esposto, i termini e le fasi relative ai procedimenti concorsuali, anche in vista della definizione delle commissioni di concorso.

Roma,

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Minniti', written in a cursive style.